

Ordinanza**sulla concessione di contributi per la destinazione di parte del raccolto d'uva del 2003 all'elaborazione di prodotti analcolici o a basso tenore alcolico**

del 25 giugno 2003 (Stato 15 luglio 2003)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 177 capoverso 1 della legge del 29 aprile 1998¹ sull'agricoltura,
ordina:

Art. 1 Principio

Agli addetti all'elaborazione di succo d'uva, di vino-mosto, di vino-mosto pastorizzato nonché di succo d'uva e di mosto d'uva pastorizzato, in fase di fermentazione può essere concesso un contributo nei limiti del credito autorizzato e se i Cantoni Vallese, Vaud e Ginevra limitano nuovamente, almeno nella misura di quanto fatto nel 2002, la loro produzione per quanto concerne i vitigni Chasselas e Müller-Thurgau. Per addetti all'elaborazione si intendono le aziende vinicole che trasformano le uve raccolte in prodotti analcolici o a basso tenore alcolico.

Art. 2 Diritto al contributo

¹ Possono beneficiare di un contributo soltanto gli addetti all'elaborazione assoggettati al controllo della contabilità e della cantina giusta l'articolo 67 della legge del 29 aprile 1998 sull'agricoltura.

² I prodotti devono provenire dai Cantoni che hanno nuovamente limitato, almeno nella misura di quanto fatto nel 2002, la loro produzione per quanto concerne i vitigni Chasselas e Müller-Thurgau.

Art. 3 Esigenze concernenti il succo d'uva

Il contributo è versato unicamente se il succo d'uva è di qualità ineccepibile e se:

- a. adempie le prescrizioni dell'articolo 231 dell'ordinanza del 1° marzo 1995² sulle derrate alimentari (ODerr);
- b. è elaborato a partire da uve indigene dei vitigni Chasselas e Müller-Thurgau di categoria 1 del raccolto 2003;
- c. proviene da uve oggetto del controllo ufficiale della vendemmia.

RU 2003 2000

¹ RS 910.1

² RS 817.02

Art. 4 Esigenze concernenti il vino-mosto e il vino-mosto pastorizzato nonché il succo d'uva e il mosto d'uva pastorizzato, in fase di fermentazione

Il contributo è versato unicamente se il vino-mosto, il vino-mosto pastorizzato nonché il succo d'uva ed il mosto d'uva pastorizzato, in fase di fermentazione:

- a. adempiono le prescrizioni degli articoli 374 e 375 ODerr³;
- b. sono elaborati a partire da uve indigene dei vitigni Chasselas e Müller-Thurgau di categoria 1 del raccolto 2003;
- c. provengono da uve oggetto del controllo ufficiale della vendemmia.

Art. 5 Importo del contributo

¹ Il contributo ammonta a franchi 1.60 il chilogrammo di uva o a franchi 2.– il litro di mosto d'uva trasformato in succo d'uva, in vino-mosto, in vino-mosto pastorizzato o in succo d'uva e in mosto d'uva pastorizzato, in fase di fermentazione.

² Se il credito autorizzato non è sufficiente a soddisfare tutte le domande, l'Ufficio federale dell'agricoltura (Ufficio federale) calcola la quantità massima per domanda a favore della quale può essere concesso un contributo.

Art. 6 Domande

¹ Le domande devono essere inoltrate all'Ufficio federale entro il 15 agosto 2003. È consentita una sola domanda per addetto all'elaborazione.

² La domanda deve contenere le indicazioni seguenti:

- a. nome e indirizzo dell'addetto all'elaborazione;
- b. numero del registro della Commissione federale per il controllo del commercio dei vini o del controllo cantonale equivalente;
- c. quantità massima di uva o di mosto che l'addetto all'elaborazione intende trasformare;
- d. utilizzazione cui l'addetto all'elaborazione intende destinare l'uva o il mosto (succo, vino-mosto, ecc.).

Art. 7 Versamento del contributo

¹ Entro il 30 novembre 2003 il richiedente deve presentare all'Ufficio federale:

- a. un conteggio che indichi gli acquisti di uva o di mosto d'uva per l'elaborazione di prodotti analcolici, corredato delle copie delle fatture emesse dai venditori e sulle quali deve figurare la menzione «uva o mosto d'uva per l'elaborazione di prodotti analcolici»;

- b. i certificati rilasciati all'atto del controllo ufficiale della vendemmia sui quali deve figurare la menzione «uva o mosto d'uva per l'elaborazione di prodotti analcolici»

² L'Ufficio federale versa il contributo al richiedente entro il 31 dicembre 2003.

Art. 8 Controllo

L'Ufficio federale può incaricare la Commissione federale per il controllo del commercio dei vini di svolgere controlli.

Art. 9 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2003.

